



## **AC 2211**

**Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 recante  
“Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in  
corso nei territori colpiti da eventi sismici”**

### **Legenda**

**Con \* gli emendamenti ritenuti fondamentali.**

## Sommario

1. Durata dello stato di emergenza *	3
<b>PERSONALE E CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA</b>	<b>4</b>
2. Reclutamento di personale per accelerare il processo di ricostruzione, proroghe contratti *	4
3. Ampliamento qualifiche professionali per USR e riassegnazione risorse comandi e distacchi	5
4. Garanzia parità trattamento personale assegnato agli USR e funzionalità degli USR.	6
5. Riclassificazione temporanea delle sedi di segreteria	7
6. Permessi e indennità per gli Amministratori locali	8
<b>SNELLIMENTI BUROCRATICI SEMPLIFICAZIONI</b>	<b>9</b>
7. Ricostruzione privata, ulteriori deroghe per i Comuni gravemente danneggiati	9
8. Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata*	11
9. Vademecum per le operazioni e degli interventi di ricostruzione e del Manuale dei controlli amministrativi	12
10. Norma transitoria per la regolarizzazione delle procedure di concessione del contributo	13
11. Semplificazione con valutazione del danno sismico riferito all'intero edificio e accelerazione iter istruttorio *	14
12. Conferenza Permanente dei Servizi per la Ricostruzione e Sportello Unico	15
13. Semplificazione e accelerazione procedure appalto lavori su edifici di proprietà pubblica. *	17
14. Accelerazione procedimenti di esecuzione dei lavori di riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici pubblici e degli edifici scolastici *	18
15. Remunerazione delle procedure svolte dalle Centrali di Committenza   Affidamento dei servizi da parte degli USR e potenziamento stazioni appaltanti.	19
16. Disposizioni riguardanti progettisti e collaudatori tecnico amministrativi	20
17. Anticipazioni di cassa e di tesoreria ai Comuni. *	22
18. Norma continuità amministrativa. *	23
19. Norme antisismiche ed edilizia.	25

## **1. Durata dello stato di emergenza \***

### **Art. 1.**

*Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*

*Al comma 1, alinea 4-quater sostituire le parole «fino al 31 dicembre 2020» con le parole «fino al 31 dicembre 2024».*

### **Motivazione**

*E' necessario differire la scadenza dello stato di emergenza, che certamente avrà durata superiore ai 12 mesi, anche ai fini della definizione da parte degli enti territoriali interessati dei documenti programmatori e per la calendarizzazione delle relative iniziative.*

# PERSONALE E CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA

## **Art. 1.**

*Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*

### **2. Reclutamento di personale per accelerare il processo di ricostruzione, proroghe contratti \***

*Prima del comma 1 è inserito il seguente:*

«01. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono inseriti i periodi che seguono: "Sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinuncia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla medesima data del 31 dicembre 2024, previa selezione riservata al personale assunto dai Comuni a tempo determinato ai sensi dell'Art. 50 bis.

»

### **Motivazione**

*Si interviene rispetto al personale assegnato agli USR, al Commissario Straordinario e ai Comuni per svolgere le attività tecniche e amministrative straordinarie fino al 2024 nei limiti di spesa assegnati per il 2019, prevedendo anche il prolungamento del personale in distacco o comando e dei tempi determinati. Si tratta di una soluzione funzionale alla ricostruzione e al buon andamento dell'amministrazione in quanto sussistono peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarla (Consiglio di Stato sentenza 7070/2019).*

### **3. Ampliamento qualifiche professionali per USR e riassegnazione risorse comandi e distacchi**

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente*

«Art. 1-bis.

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono soppresse le parole: “con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono inseriti i seguenti:

“01-bis. Per garantire la piena operatività degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie di cui al 6<sup>o</sup> periodo, del comma 1, qualora non utilizzate per i comandi e i distacchi di personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) possono essere utilizzate per le assunzioni con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001. Con la stessa finalità possono essere utilizzate le risorse non spese di cui al comma 8 dell'articolo 50 e 50 Bis del presente decreto-legge e di quelle previste dal DL. 32/2019.

02-bis. Le risorse di cui al comma 1 non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità di cui allo stesso comma e nel rispetto di quanto fissato al comma 01-bis.”»

#### **Motivazione**

*Si chiede di individuare personale anche non solamente ingegneristico e tecnico per coprire i fabbisogni della gestione amministrativa degli USR e dei Comuni.*

*Le altre proposte servono per consentire l'utilizzo degli avanzi per l'impiego di personale con comando e distacco. Dato che la fase di ricostruzione si protrarrà necessariamente nel tempo, è opportuno prevedere l'utilizzo di tutte le risorse messe a disposizione per il rafforzamento degli uffici di USR e Comuni istituite dal DL 189/2016.*

#### **4. Garanzia parità trattamento personale assegnato agli USR e funzionalità degli USR.**

##### **Aggiungere il seguente articolo**

Modifiche all'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e inserimento nuovo articolo 50-ter

1. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le modificazioni che seguono:

a) al comma 7 bis è soppressa la parola "pubblici".

b) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. Per garantire la piena funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie non spese di cui al quarto e sesto periodo del comma 1 del medesimo articolo 3 possono essere utilizzate per la finalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto-legge. Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi.

8-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 8-bis possono essere utilizzate fino ad un importo massimo di 40 milioni di Euro le risorse di cui all'articolo 1, comma 989, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021)."

2. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 50 ter (Affidamento dei servizi a società in house providing)

1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, al fine di acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative da essi svolte, possono a tale scopo conferire incarichi di affidamento a società in house delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del decreto legislativo 175 del 2016.

2. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 189 del 2016.

3. Le attività svolte dalle società in house sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società in house che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione."

##### **Motivazione**

*Le lettere a) e b) del comma 1 riguardano la riparametrazione degli oneri per il personale e per il funzionamento di tutti gli uffici coinvolti nella fase di ricostruzione: le modifiche sono volte a garantire la possibilità di recuperare, ad invarianza di risorse finanziarie già stanziata e mediante recupero delle risorse delle singole annualità non spese, l'effettiva funzionalità degli Uffici Speciali per la ricostruzione, con l'obiettivo di accelerare il processo di ricostruzione sia pubblico che privato.*

*Si chiede poi di permettere agli Uffici speciali per la ricostruzione di acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative da essi svolte conferendo incarichi di affidamento a società in house delle Regioni.*

## 5. Riclassificazione temporanea delle sedi di segreteria

### Aggiungere il seguente articolo

Introduzione dell'articolo 50-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo l'art. 50-bis, è aggiunto il seguente:

«Articolo 50-ter

(Riclassificazione delle sedi di segreteria dei Comuni colpiti dagli eventi sismici)

1. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di cui agli allegati 1, 2- e 2-bis del presente decreto, in deroga alla procedura di cui commi precedenti, possono avvalersi di segretari di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione per tutta la durata della ricostruzione
2. In carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario.
3. I maggiori oneri per l'applicazione del presente articolo sono posti a carico della Struttura commissariale».

### Motivazione

*La maggior parte dei comuni colpiti ha una popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Diversi di questi hanno manifestato la difficoltà nell'individuare Segretari Comunali disponibili ad essere nominati titolari di sedi di segreteria. Ciò deriva principalmente dalla carenza di Segretari comunali presenti sul territorio, e alla quasi totale assenza su tutto il territorio nazionale di segretari comunali di fascia professionale C (per popolazione inferiore a 3.000 abitanti). L'Albo nazionale contiene numerosi iscritti a tale fascia che non hanno mai preso servizio, ma la maggior parte degli stessi ha già una diversa occupazione (principalmente sono magistrati o dirigenti pubblici vincitori di concorso da Segretari Comunali). Diversi tentativi di avvio forzoso di tali soggetti alla professione, effettuati dalle Prefetture e dagli ex Albi regionali, non hanno avuto esito.*

*La figura del Segretario Comunale risulta indispensabile per le strutture comunali soprattutto per quelle che affrontano l'emergenza e la ricostruzione e la complessità degli atti amministrativi ivi connessi. Oltre al ruolo di coordinamento, controllo e di guida della struttura amministrativa gli stessi svolgono anche la funzione di presidio alla lotta contro il malaffare, nella loro veste di Responsabili per l'anticorruzione e la trasparenza.*

*Si ritiene di intervenire prevedendo di consentire anche ai potenziali interessati segretari iscritti in fascia professionale B di operare nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti colpiti dal sisma.*

## **6. Permessi e indennità per gli Amministratori locali**

### **Aggiungere il seguente articolo**

Permessi e indennità per gli Amministratori degli Enti locali

1. All'articolo 44, comma 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 le parole “per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” sono sostituite dalle parole “per tutta la durata dello stato di emergenza” .
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa', è data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale. Ugualmente il numero di assessori nominabili potrà essere adeguato al numero di assessori nominabili nelle amministrazioni con popolazione tra 10.000 e 30.000 abitanti.

### **Motivazione**

*Per quanto concerne i permessi degli amministratori permessi dei Comuni terremotati, si interviene per consentire la maggiore disponibilità di ore di per poter seguire le difficili fasi dell'emergenza sismica e post sismica per tutta la durata dell'emergenza medesima.*

*Si accompagna la suddetta disposizione, nei soli comuni nei quali un'ordinanza sindacale sia stata perimetrata una 'zona rossa', con la facoltà di applicare l'indennità di funzione relativa alla classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti con oneri a carico del bilancio comunale per tutta la durata dello stato di emergenza. Si chiede che questa previsione sia applicabile per tutta la durata dello stato di emergenza.*



# SNELLIMENTI BUROCRATICI SEMPLIFICAZIONI

## Art. 3

*Introduzione dell'articolo 12 -bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*

### **7. Ricostruzione privata, ulteriori deroghe per i Comuni gravemente danneggiati**

*Prima del comma 1 sono inseriti i seguenti commi:*

« 01. Tenuto conto dell'estensione del cratere interessato dagli eventi sismici di cui al DL 189/2016 e della dislocazione delle zone epicentrali, della disomogeneità dello stato generale di danno e delle oggettive difficoltà di attuazione del processo di ricostruzione soprattutto nei Comuni con elevato indice di distruzione, vengono individuati i Comuni con danno gravissimo quelli nei quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni: a) Almeno il 25% degli edifici abbia subito crolli per effetto degli eventi sismici, ovvero sia stato oggetto di ordinanza di demolizione in ragione dei danni riportati a seguito dei medesimi eventi sismici; b) almeno il 50% degli immobili ispezionati ai fini della redazione della scheda AeDES, sia stato classificato con esito "E" nella medesima scheda. 02. Per i comuni di cui al comma precedente il presente articolo individua percorsi amministrativi semplificati e differenziati come indicati nelle modifiche introdotte con il presente D.L.»

*Alla fine del comma 1 inserire il periodo seguente:*

“Nei Comuni gravemente danneggiati di cui al comma precedente e analogamente nei Comuni con almeno la delimitazione di una “zona rossa”, nei Comuni con perimetrazioni o interventi su edifici aggregati che ricomprendono almeno un edificio completamente distrutto o che sia stato abbattuto con smaltimento delle macerie, al fine di accelerare gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili privati, come anche previsto dai commi 1, 1-bis, 2 e 3 del DL 189/2016, il progetto presentato dal professionista incaricato dal soggetto beneficiario del contributo rappresenta lo stato di diritto dell'immobile, senza necessità di alcun tipo di sanatoria e in deroga alle normative vigenti, anche in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, ambientale, paesaggistica, assetto-idrogeologico, tutela dei beni culturali, aree protette. Per tale finalità, il medesimo professionista con il progetto e la documentazione allegata alla domanda di contributo certifica in luogo delle autorità competenti:

a) la coerenza del progetto con lo stato di fatto dell'immobile alla data degli eventi sismici, fatte salve:

i) le innovazioni strettamente necessarie per l'adeguamento alle norme in materia di costruzioni in zone sismiche;

ii) le ulteriori innovazioni compatibili con gli strumenti urbanistici comunali e le norme regionali di cui all'art. 1-bis del D.L. 29 maggio 2018 n. 55, convertito con modificazioni dalla L. 24 Luglio 2018 n. 89. In tal caso il contributo non spetta per gli incrementi di volume.

b) la conformità del progetto alla normativa tecnica per l'edilizia di cui alla Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380;

c) che le eventuali difformità strutturali presenti nell'immobile esistente non abbiano causato, in via esclusiva, il danneggiamento dello stesso.

d) l'idoneità del sito, in ordine all'assetto idrogeologico, sulla base di una relazione asseverata redatta da un geologo iscritto all'elenco di cui all'art. 34.”

*Dopo il comma 1 è inserito il seguente*

1.bis. Ai fini della certificazione di cui al comma 1, lettera a) il professionista fa riferimento al rilievo degli edifici, ovvero, nei casi di edifici demoliti o non ispezionabili, al titolo abilitativo più recente conservato presso gli archivi comunali, ove disponibile. Nel caso di indisponibilità della documentazione conservata presso gli archivi comunali, ai fini della medesima dichiarazione, il professionista fa riferimento alla dichiarazione del soggetto richiedente, da redigersi in forma di dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

### **Motivazione**

*L'articolo 12-bis del DL come formulato può unicamente accelerare parzialmente la ricostruzione di edifici volumetricamente esistenti, mentre è oltremodo complessa la ricostruzione di edifici non più esistenti (fabbricati demoliti e relative macerie non presenti, non esiste neanche più la traccia del perimetro del fabbricato).*

*Si propone di inserire una specifica per i comuni che presentano le situazioni di particolare gravità individuate dal comma 001 e 01, per consentire anche in queste situazioni l'avvio della ricostruzione, altrimenti si dovrebbe ripercorrere l'intero iter autorizzativo rischiando in molti casi l'impossibilità di ricostruire l'esistente a causa dei vincoli sopraggiunti. Una situazione particolare è quella in cui gli archivi urbanistici comunali sono andati completamente distrutti (es. Accumoli, Arquata del Tronto e Amatrice).*

*Con la prima proposta si chiede l'inclusione nell'articolato del concetto di Comune gravemente colpito, ritenendo necessario rafforzare per questi Comuni la norma derogatoria, circoscrivendola solamente ai contesti che rispondono ai requisiti di straordinarietà (Visso, Ussita, Castel S. Angelo sul Nera, Pieve Torina, Camerino, Calderola, Amatrice, Accumoli, Norcia). Le altre modifiche, analoghe nelle due versioni della proposta emendativa riguardano:*

*Per queste particolari situazioni, inerenti esclusivamente i comuni gravemente danneggiati, si chiede:*

- *Al comma 1, lettera a) di inserire le alinee i) ed ii). Questo allo scopo di rendere più esplicito il concetto di "coerenza" con lo stato di fatto. Con questa modifica si chiarisce che, oltre all'intervento di fedele ricostruzione "tout court", è sempre ammesso realizzare le modifiche necessarie per l'adeguamento sismico, nonché le modifiche ammissibili ai sensi della pianificazione vigente (ovvero tutti gli interventi che sarebbero comunque stati possibili anche in assenza degli eventi sismici). E' infine esplicitato che eventuali volumetrie eccedenti la preesistenza, ancorché ammissibili, sono poste a carico del beneficiario del contributo (clausola di invarianza economica).*
- *Al comma 1 si chiede di aggiungere la lettera d), che introduce comunque l'onere di valutazione dell'idoneità del sito sotto il profilo dell'assetto idrogeologico, attraverso la valutazione del geologo.*
- *Infine, si chiede di inserire il comma 1.bis, che intende semplificare le attività del professionista in ordine all'accertamento dello stato di fatto, nei casi di edifici demoliti, ovvero così gravemente compromessi da rendere eccessivamente rischiose le semplici operazioni di rilievo.*

## 8. Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata\*

*Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente*

“Art. 3-bis.

*Introduzione dell'articolo 12 -ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*

*Dopo l'art. 12-bis del decreto legge 17 ottobre 2016 n° 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n° 229 è inserito il seguente :*

“Art. 12-ter - Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata

1. Gli interventi riferiti alla ricostruzione del patrimonio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, sono da considerarsi a tutti gli effetti “*interventi di ristrutturazione edilizia*” di cui all'art. 3 comma 1 lettera d) del Dpr 06 giugno 2001 n° 380, anche qualora comportino modifiche della sagoma, del sedime e delle volumetrie, legittimate anche a seguito della leggi: 28 febbraio 1985 n° 47; 23 dicembre 1993 n° 724; 24 novembre 2003 n° 326, in ambito vincolato ai sensi del *Decreto legislativo 22 gennaio 2004* e successive modifiche ed integrazioni, previo parere rilasciato a cura della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 146.”

### **Motivazione**

*Sono state rilevate criticità, per quanto attiene ad interventi di ricostruzione di edifici collocati in ambito vincolato ai sensi del Dlgs 42/2004 e smi, riguardanti immobili, crollati o demoliti per pubblica utilità, che evidenziano la necessità di modifica della sagoma, per obiettive esigenze di valenza paesaggistica, statica, di sicurezza; ma che in tale frangente sono tali da essere considerate quali “Nuova costruzione”. Da quanto sopra ne deriva l'obbligo del rispetto delle previsioni urbanistiche dettate dalla pianificazione vigente, che non possono essere adattate ad edifici esistenti da molti anni, per i quali ricorre l'impossibilità di adattamento a prescrizioni in alcuni casi entrate in vigore in tempi successivi alla costruzione del manufatto.*

## **9. Vademecum per le operazioni e degli interventi di ricostruzione e del Manuale dei controlli amministrativi**

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente*

“ *Articolo 1-bis – modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:  
4-ter. Entro 90 giorni dall'emanazione del presente provvedimento legislativo il Commissario Speciale per la Ricostruzione, acquisito il parere dei responsabili regionali degli USR, approva il vademecum per le operazioni di ricostruzione privata e pubblica nonché il manuale dei controlli amministrativi che regoleranno le attività di progettazione degli interventi privati e pubblici nonché la redazione del Manuale delle procedure e dei controlli tecnico amministrativi per le pratiche che saranno sorteggiate a controllo. La sottoscrizione del professionista comporta piena assunzione di responsabilità sia per le pratiche estratte a controllo che per tutte le pratiche presentate a valere sulle risorse di cui al DL. 189/2016 e s.m.i., della paternità del progetto nonché della relazione dello stato finale e dei suoi allegati obbligatori e della connessa responsabilità professionale a far data dall'emanazione dei provvedimenti in oggetto. Per la verifica dell'effettiva conclusione dei lavori, dell'effettiva realizzazione dell'intervento di recupero o ristrutturazione post sismica e della corrispondenza dell'investimento approvato – ed eventualmente modificato a seguito di varianti autorizzate o adeguamenti tecnici ammessi dal manuale delle procedure - con l'investimento realizzato, i collaudatori dovranno limitarsi ad effettuare una visita in situ (sopralluogo) sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente e del regolamento CE 65/2011 ed a verificare la presenza dei documenti richiesti, firmati e sottoscritti dal tecnico progettista.

### **Motivazione**

*Si chiede la definizione del vademecum per le operazioni e degli interventi di ricostruzione e del Manuale dei controlli amministrativi volto a semplificare lo svolgimento delle istruttorie e dell'unicità interpretativa delle norme e delle Ordinanze emanate per il superamento della crisi sismica del 2016.*

*Questa modifica è necessaria per rassicurare i professionisti in merito alle loro responsabilità introdotte largamente con l'art. 3 del DL in esame. La definizione di un Vademecum della ricostruzione, già prevista dalla legge ma mai redatto, e l'approvazione di un manuale di procedure e controlli amministrativi consentono di dare certezza ai dubbi interpretativi ad oggi esistenti. Viene anche definitiva la responsabilità dei progettisti in merito agli interventi da loro progettati in quanto il controllo da parte dei collaudatori finali degli interventi dovrà limitarsi al raffronto fra le opere eseguite e quelle previste nel progetto presentato., o delle eventuali varianti in corso d'opera, senza entrare nel merito delle scelte operate in corso di esecuzione del progetto, come già attuato nelle regioni per quanto riguarda il collaudo degli investimenti effettuati con fondi europei. Resta fermo che il massimale di contributo non può aumentare rispetto a quanto assentito nel progetto iniziale.*

## **10. Norma transitoria per la regolarizzazione delle procedure di concessione del contributo**

### **Articolo 2**

*Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*

1. Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera  
c), dopo il comma 13-bis è inserito il seguente: «13-ter. Le domande di concessione di contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo, possono essere regolarizzate ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei tempi e nei modi stabiliti con ordinanze commissariali.»

## **11. Semplificazione con valutazione del danno sismico riferito all'intero edificio e accelerazione iter istruttorio \***

### **Aggiungere il seguente articolo**

*Modifiche agli articoli 8 e 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*

1. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1-bis è abrogato.
2. All'articolo 12, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 il comma 3 è sostituito dal seguente: " 3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 3, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, e completata la relativa istruttoria emettono conseguente provvedimento di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche"

### **Motivazione**

*La prima proposta intende eliminare la previsione di ricostruzione di edifici per singole unità immobiliari, dato che l'esperienza ha dimostrato che essa genera solo contenzioso ed inoltre risulta impossibile certificare l'adeguamento sismico dei fabbricati con progetti diversi.*

*La seconda proposta fa' sì che l'ente che ha svolto la verifica istruttoria (USR/ o Comune) sia lo stesso che emani il provvedimento di concessione del contributo, altrimenti l'istruttoria sarà svolta, come sta nuovamente accadendo di fatto.*

## **12. Conferenza Permanente dei Servizi per la Ricostruzione e Sportello Unico**

### **Aggiungere il seguente articolo**

*Introduzione dell'articolo 6-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*

1. Dopo l'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

« Articolo 6-bis (*Istituzione della Conferenza Permanente dei Servizi per la Ricostruzione e Sportello Unico*) – 1. I Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016 D.L., con popolazione inferiore a 5000 abitanti, possono riaffidare all'USR le deleghe istruttorie in materia di sanatoria edilizia, verifica doppia conformità, autorizzazione paesaggistica, ecc. anche per le pratiche di soggetti privati con danni lievi (esiti Aedes B) e danni gravi con livello operativo L4 (danni gravi non riparabili) loro delegate dal D.L. n. 32/2019. Conseguentemente con Ordinanze del Commissario per la Ricostruzione si provvede alla rideterminazione in ambito regionale della ripartizione del personale autorizzato fra gli enti destinatari ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 1-ter del DL 189/2016 e dal DL. 32/2019.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, limitatamente alle funzioni relative all'approvazione dei progetti allegati alle domande di contributo di soggetti privati, svolge anche le funzioni dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) di cui all'art. 5, commi 1-bis ed 1-ter, del D.P.R. 380/2001, ed emette il provvedimento finale di concessione del contributo.

3. Ai fini dell'approvazione dei progetti allegati alle istanze di contributo di soggetti privati, ai sensi del comma 2, gli U.S.R. si avvalgono della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990, così come modificato dal D.lgs 127/2016, la quale si svolge, salvo quanto diversamente stabilito ai commi successivi, secondo le modalità di cui agli artt. 14-bis e 14-ter della L. 241/1990, così come modificati dal D.lgs 127/2016.

4. A tal fine, l'USR procederà anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 14-bis della legge n. 241/1990.»

### **Motivazione**

*Presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione andrà istituita la Conferenza Permanente dei Servizi per la Ricostruzione, convocata dal RUP del progetto, la quale sarà composta, per ciascun Ente, da un funzionario dell'Ente stesso che agisce su delega del rispettivo organo deliberante (Consiglio Comunale, Provinciale, Regionale, ecc.) così che, ove necessario, il parere unanime della Conferenza possa avere valore di deroga/variante agli strumenti urbanistici.*

*Senza questa previsione, soprattutto per i comuni più danneggiati, il rischio di paralisi degli USR è concreto (ad oggi in alcune regioni le domande presentate non arrivano al 10% di quelle attese e di queste neanche il 20% stato ad oggi concluso). Attualmente si ricorre alla Conferenza dei Servizi ma su valutazione e convocazione da parte dei Comuni, con inevitabile dilatazione dei tempi e sovrapposizione di valutazioni. La Conferenza deve essere fisicamente presente presso l'USR con i funzionari autorizzati all'espressione dei pareri per poter operare con la massima celerità, nonché fornire utili indicazioni di indirizzo durante l'intero procedimento, garantendo così il progressivo consolidamento degli orientamenti generali e l'uniformità di interpretazione. La necessità di agire in variante degli strumenti urbanistici è essenziale per i Comuni pressoché completamente distrutti, per i quali gli*

*strumenti urbanistici vigenti fanno riferimento a condizioni di territorio che si sono radicalmente modificate a seguito degli eventi sismici).*

*Si chiede poi l'attribuzione agli Uffici Speciali per la Ricostruzione di svolgere la funzione di SUE (Sportello Unico Edilizia), in modo che per il progetto privato di ricostruzione possano essere avviati i lavori immediatamente dopo il deposito completo del progetto, equiparando tale procedimento alla SCIA. Gli Sportelli Unici per la Ricostruzione potranno acquisire le domande di contributo – corredate dai relativi progetti e dalla documentazione amministrativa – ed acquisire all'interno della nuova “Conferenza Permanente dei Servizi per la Ricostruzione”) tutti i pareri e/o Nulla-Osta, comunque denominati, di competenza di altri Enti, fatta salva l'autorizzazione sismica per la quale si procede con procedura ordinaria.*

*Il decreto di attribuzione del contributo deve avere valore di Autorizzazione Unica, ovvero unico documento che deve essere esibito in occasione di controlli da parte di qualsiasi Amministrazione, ed essere utilizzato in sostituzione degli altri titoli di legittimità presso qualsiasi amministrazione ne faccia richiesta. Tutte le piattaforme informatiche della pubblica amministrazione devono essere aggiornate in tal senso.*

*Si propone poi la deroga al funzionamento della conferenza dei servizi di cui all'articolo 14-bis della legge 241/90 per un ulteriore snellimento del processo amministrativo.*



### **13. Semplificazione e accelerazione procedure appalto lavori su edifici di proprietà pubblica. \***

#### **Articolo 2**

*Modifiche agli articoli 6 e 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:*

3.All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le modifiche che seguono:

a) dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente:

“3-bis. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, possono essere espletate procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio del minor prezzo e la possibile applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, sorteggiando gli operatori economici da invitare all'interno dell'anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 di questo decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 1 comma 52 della legge 190/2012 ovvero ancora degli elenchi regionali allo scopo formati contenenti operatori iscritti nell'anagrafe del medesimo articolo 30, riservando non meno del 50% a imprese del cratere delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui non meno del 70% a imprese della regione ove si realizza l'opera.”;

#### **Motivazione**

*La proposta è necessaria per accelerare lo svolgimento di appalti di ricostruzione su edifici pubblici. Si chiede anche di prevedere il coinvolgimento delle imprese locali nella ricostruzione contribuendo così ad un rilancio economico delle aree.*

## **14. Accelerazione procedimenti di esecuzione dei lavori di riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici pubblici e degli edifici scolastici \***

### **Aggiungere il seguente articolo**

*Modifiche agli articoli 15 e 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*

1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le modifiche che seguono:
  - a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1, i Comuni si possono avvalere, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis ovvero dei propri dipendenti di ruolo o dei dipendenti di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico delegati ai sensi del comma 2, anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in qualità di responsabile unico del procedimento.”
  - b) al comma 2 dopo le parole “o agli altri enti locali” sono aggiunte le parole “ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico”.
2. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le modifiche che seguono:
  - a) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: “Si considera valida la determinazione conclusiva della Conferenza adottata a maggioranza dei presenti nel caso di realizzazione di interventi concernenti immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, anche in caso di sussistenza di prescrizioni di tutela indiretta adottate ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137). In tale caso, l'atto di adozione del vincolo è modificato dall'amministrazione competente in conseguenza della determinazione conclusiva adottata.”
  - b) Al comma 4 dopo le parole “che necessitano” sono inserite le seguenti “anche al fine della definizione di autorizzazioni edilizie in sanatoria propedeutiche alla concessione del contributo per la ricostruzione”

### **Motivazione**

*La proposta serve a dare maggiore funzionalità agli enti locali che per le carenze ataviche di personale hanno bisogno di utilizzare il personale di cui all'art. 50-bis del DL 189/2017 anche per svolgere le attività di RUP.*

*Si chiede anche che la Conferenza dei Servizi per gli interventi sull'edilizia scolastica si possa esprimere a maggioranza dei presenti, sempre con lo scopo di accelerare il processo di ricostruzione.*

**15. Remunerazione delle procedure svolte dalle Centrali di Committenza Affidamento dei servizi da parte degli USR e potenziamento stazioni appaltanti.**

**Aggiungere il seguente articolo**

*Modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*

1. All'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le modifiche che seguono:
  - a) Al comma 6, secondo periodo, le parole “, determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,” sono soppresse e il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Il Commissario per la Ricostruzione, con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma e disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie.”;
  - b) Al comma 6, terzo periodo, dopo la parola “disciplina” è inserita la parola “anche”;
  - c) Al comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti infine i periodi che seguono: “Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto.
  - d) Al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9, commi 1-quinquies e 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n.160, e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del presente comma..”

**Motivazione**

*Per accelerare le procedure di appalto per la ricostruzione pubblica questa modifica rafforza l'operatività delle centrali uniche di committenza, così come raccomandato dall'ANAC. La disponibilità di stazioni appaltanti unitarie certamente migliora l'efficienza delle stesse e soprattutto assicura la trasparenza necessaria.*

## **16. Disposizioni riguardanti progettisti e collaudatori tecnico amministrativi**

### **Articolo 7**

*Modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

1 bis All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

- a) “ 1. bis Per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 8 è istituito presso gli Uffici speciali per la ricostruzione un apposito elenco costituito da professionisti che, iscritti all'elenco di cui al comma 1, abbiano dato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo. Il Collaudatore tecnico amministrativo verifica, a mezzo di asseverazione, in sede di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, la documentazione allegata alla richiesta di contributo, con particolare riferimento a quella di rilevanza contabile, e riscontra l'esecuzione delle opere in conformità alle indicazioni progettuali autorizzate e alle previsioni della normativa vigente, al fine della richiesta di erogazione della percentuale del contributo concesso. A consuntivo dei lavori, il collaudatore tecnico amministrativo assevera la regolarità della documentazione richiesta dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 al fine della richiesta di saldo del contributo dando, altresì, riscontro dell'esecuzione di tutte le opere autorizzate e delle eventuali variazioni economiche intervenute entro i limiti previsti dalla normativa. Il collaudatore tecnico amministrativo assevera, inoltre, gli importi da liquidare ai soggetti interessati;”
- b) “1. ter Il conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo è effettuato dal richiedente il contributo, a seguito di estrazione a campione da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione dall'elenco di cui al comma 1 bis del nominativo del professionista e previa acquisizione di apposita autocertificazione con la quale lo stesso dichiara l'assenza di cause di incompatibilità di cui al comma 4 con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, o con chi riveste cariche societarie nelle stesse imprese e con i professionisti a qualunque titolo incaricati dello svolgimento di attività inerenti alla richiesta di contributo, nonché con l'eventuale amministratore di condominio o presidente di consorzio. Qualora il soggetto estratto incorra in una delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo, si procede ad una nuova estrazione a campione;”.

1Ter. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5, primo periodo le parole: “incrementabile fino al 12,5” sono sostituite dalle seguenti: “incrementabile fino al 14,5”.

1quater. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5, secondo periodo le parole: “il contributo massimo è pari al 7,5” sono sostituite dalle seguenti: “il contributo massimo è pari al 9,5 per cento”.

1Quinquies. Ai tecnici incaricati della redazione dei progetti di riparazione del danno o ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici, l'USR riconosce, verificata la completezza della documentazione necessaria all'istruttoria del progetto, una anticipazione del compenso pari al 50 % della parcella calcolata ai sensi delle Ordinanze del Commissario Straordinario alla Ricostruzione n. 4 e 8 del 2017.

### **Motivazione**

*La proposta vuole rafforzare l'operatività degli USR demandando il collaudo degli interventi di ricostruzione privata a liberi professionisti , che dovranno iscriversi in uno specifico elenco. Il Commissario straordinario individuerà i criteri per l'iscrizione in questo elenco e per garantire la massima trasparenza.*

## 17. **Anticipazioni di cassa e di tesoreria ai Comuni. \***

### **Nuovo articolo**

*Modifiche agli articoli 4 e 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*

1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente  
«4-bis. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020.
2. All'art. 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 aggiungere il seguente comma 7:  
Per i comuni di cui agli allegati n. 1 – 2 e 2 bis l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza.»

### **Motivazione**

*Il primo comma riguarda le anticipazioni di cassa ai Comuni, necessarie per il pagamento di stipendi e Contributi di Autonoma Sistemazione (CAS) . Si prevede l'erogazione di anticipazioni di cassa da parte dei Commissari delegati ai comuni per la sola parte relativa al pagamento degli stipendi del personale assegnato a seguito dell'emergenza e per l'erogazione dei CAS, sulla base dei rendiconti relativi alle annualità precedenti a quelle in corso.*

*Il comma 2 disciplina le anticipazioni di tesoreria, consentendo ai Comuni interessati dagli eventi sismici di poter effettuare i pagamenti a favore delle Ditte che hanno svolto lavori, opere e servizi nei tempi previsti dalla normativa vigente, ciò per via della tempistica di rendicontazione preventiva al rimborso delle spese anticipate dai Comuni (a valere sui fondi dell'emergenza) da parte della Regioni, tempistica assai lunga a causa dell'obbligo di una puntuale rendicontazione da parte dei Comuni.*

## 18. Norma continuità amministrativa. \*

### **Aggiungere il seguente articolo**

*Attuazione art. 12, comma 1, lett. d) Dlgs 1/2018 – Continuità amministrativa*

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività di cui all'art. 12 comma 1, lett. d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) attiva in regime di Convenzione con il Dipartimento della protezione civile il servizio a supporto degli Enti Locali, denominato Servizio di continuità amministrativa.
2. Il Servizio di cui al comma 1 è svolto sulla base di un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, gli obiettivi prioritari e le risorse necessarie per:
  - a) curare la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi del personale comunale qualificato da mobilitare in occasione di eventi;
  - b) coordinare l'impiego del personale dei comuni capoluogo di città metropolitana e dell'area metropolitana, mobilitato in caso di emergenza, ai sensi del DCDPC n 2642 del 26 giugno 2018, di attuazione del DPCM 12 aprile 2018, cui potrà essere affiancato il personale di cui alla lettera precedente;
  - c) promuovere l'utilizzo di banche dati e sistemi informativi utili per assicurare l'effettiva continuità amministrativa nei territori assistiti
  - d) promuovere attività di formazione del personale selezionato dai comuni per operare in contesti emergenziali;
  - e) fornire atti di indirizzo ai Comuni e alle Città Metropolitane, nella predisposizione della pianificazione comunale;
  - f) favorire la diffusione della cultura di protezione civile e della resilienza delle comunità locali.
3. Il numero delle unità di personale dei Comuni da mobilitare per ciascun evento calamitoso è stabilito con le Ordinanze del Capo dipartimento della protezione civile protezione civile, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Gli enti di provenienza sono autorizzati a sostituire le unità temporaneamente assegnate agli Enti colpiti dagli eventi calamitosi nei limiti delle risorse stabilite con le medesime ordinanze.
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione gravano sono a carico del fondo per la gestione dell'emergenza di cui all'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

### **Motivazione**

*La norma definisce introduce un nuovo ed essenziale Servizio di continuità amministrativa, svolto per conto del il Dipartimento della Protezione Civile dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani in regime di convenzione. Detto Servizio sarà preposto a coordinare le attività di mutuo soccorso fra comuni/enti territoriali per il fine della continuità amministrativa in caso di eventi calamitosi. È stata dimostrata l'importanza, nel corso di eventi emergenziali di livello nazionale, che hanno visto l'azzeramento della capacità di risposta delle amministrazioni dei centri colpiti, di assicurare la continuità amministrativa delle strutture su cui si basano le attività di emergenza, per rispondere efficientemente nell'ambito di*

*procedure di protezione civile anche complesse e gravose per comuni spesso di piccole dimensioni. Da qui l'esigenza di strutturare in forma stabile una attività di supporto al fine di assicurare la "continuità amministrativa" e il mutuo sostegno tra i Comuni, così anche come previsto dal Codice della Protezione Civile, d.lgs. n. 1/2018.*

*La disposizione mira a potenziare e mettere a sistema le attività delle singole città, con attività di coordinamento svolte da una struttura dedicata, quale riferimento costante nel tempo per poter pianificare, come accade per tutte le attività di protezione civile, anche la continuità amministrativa, nell'ambito delle attività di una nuova "colonna mobile degli enti locali". Si prevede di affidare il coordinamento e la gestione del Servizio in regime di convenzione e secondo un piano di attività triennale da convenire con il Dipartimento della Protezione Civile all'Associazione dei Comuni Italiani (Anci) oltre che per il ruolo istituzionale ricoperto di rappresentanza dei Comuni e degli Enti territoriali, anche per l'esperienza innovativa e determinante maturata nel corso delle recenti emergenze, Sisma dell'Aquila, Emilia e Sisma Centro Italia, nel coordinare la partecipazione dei Comuni italiani non direttamente interessati dagli eventi calamitosi a supporto dei Comuni colpiti per favorire la continuità amministrativa, attività che sta proseguendo anche nel corso delle più rilevanti emergenze.*

*La "Colonna Mobile degli Enti Locali" è stata introdotta dal dall' Art. 41 comma 4 del DL 50/2017, che ha destinato per la prima volta risorse ai Comuni nell'ambito del piano nazionale di rafforzamento della capacità operativa di protezione civile, per mettere a regime il modello di supporto per "continuità amministrativa". In questo ambito i 14 Comuni capoluogo di città metropolitana sono stati individuati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 aprile 2018 come beneficiari dello stanziamento e con loro l'ANCI ha la proposta unitaria approvata dal Dipartimento per formare la "Colonna mobile degli Enti locali", complementare alle colonne mobili delle Regioni, prescindendo dalle attività di soccorso e assistenza diretta alla popolazione, con le necessarie dotazioni di mezzi e attrezzature per la continuità amministrativa, gestite in un'ottica di interoperabilità e in sinergia fra gli Enti assegnatari e in forma coordinata e ordinata all'interno del Servizio Nazionale della Protezione Civile.*



## 19. Norme antisismiche ed edilizia.

### Nuovo articolo

#### *Modifiche al Testo Unico sull'Edilizia (DPR 380/01)*

1. All'articolo 94-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a) punto 1, i termini “peak ground acceleration-PGA” sono sostituiti da “ag”;
- b) al comma 1, lettera a) punto 2 alla frase “le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche” si aggiungono le seguenti parole “nelle località sismiche ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)”;
- c) al comma 1, lettera a) punto 3, alla frase “gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso” si aggiungono le seguenti parole “nelle località sismiche ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)”;
- d) al comma 1, lettera b) punto 1, la parentesi di chiusura viene anticipata riformulando il punto 1 come segue “gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3”;
- e) al comma 1, lettera b) punto 2, alle parole “le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti” si aggiungono le seguenti “, ivi compresi edifici e infrastrutture di cui alla lettera a) punto 3;

### Motivazione

*Il presente decreto, volto ad introdurre misure urgenti per garantire la continuità ed efficacia delle attività mirate alla ricostruzione in corso nei territori colpiti da eventi sismici, deve includere le modifiche all'art. 94 bis del DPR 380/01 quale misura necessaria ad assicurare la certezza delle procedure negli interventi edilizi, contribuendo così al superamento della fase emergenziale e garantire, allo stesso tempo, modalità capaci di realizzare interventi di riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici e privati coerenti con i principi generali della legge.*

*Entrando nel merito delle proposte di modifica dell'art. 94 bis del DPR 380/01, si rileva una preoccupante anomalia rispetto a quanto definito dall'art. 94 circa l'obbligatorietà dell'autorizzazione/deposito sismico per le casistiche ivi elencate.*

*In altri termini, la modifica proposta dell'art. 94 bis, comma 1, lettera b), punto 1, nel correggere quello che si ritiene un mero refuso editoriale nel posizionamento di una parentesi, certificherebbe la zona sismica 3 a bassa sismicità e, conseguentemente, gli interventi di cui all'art. 94 bis, comma 1, lettera a), punto 2 e 3, saranno sottoposti ad autorizzazione sismica prima del loro inizio solo in zona sismica 1 e 2.*

*Questa correzione, nell'assicurare enormi semplificazioni amministrative, garantirà una certezza procedurale per la zona 3, alterata dall'entrata in vigore della legge 55/2019, chiarendo in maniera definitiva la procedura sismica, attraverso la comunicazione di*

*deposito, a cui sono sottoposti tutti gli interventi edilizi che vengono realizzati nei 2.812 Comuni in zona sismica 3 (circa il 35% del totale dei comuni italiani).*

*In particolare, per i Comuni lombardi la proposta di modifica rappresenterebbe una semplificazione per 1.015 comuni in zona sismica 3 (circa il 67% del totale dei Comuni lombardi).*

*Inoltre, la proposta di modifica dell'art. 94 bis, comma 1, lettera b), punto 1, offre l'opportunità di assicurare un quadro di coerenza normativo con quanto contenuto nel Decreto Interministeriale 31 luglio 2012 "Approvazione delle Appendici nazionali recanti i parametri tecnici per l'applicazione degli Eurocodici", approvato da MIT, dal Ministero dell'Interno, e dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile.*

*Infine la proposta di sostituzione del riferimento alla PGA con "ag" permetterebbe di fugare qualunque dubbio sulla natura del valore di accelerazione da considerare per l'individuazione degli interventi di cui all'art. 94 bis, c. 1, lettera a), numero 1 e lettera b), numero 1, escludendo eventuali considerazioni legate alla risposta sismica locale nella individuazione della procedura sismica da seguire.*